

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 11 - numero 2113 di giovedì 26 febbraio 2009**

# **Consiglio di Stato: accesso agli atti ed interesse alla riservatezza**

*Il datore di lavoro non può accedere alle dichiarazioni rese da un proprio dipendente in occasione di una visita ispettiva effettuata dagli ispettori della Direzione provinciale del lavoro.*

Pubblicità

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 736 del 9 febbraio 2009, ha ritenuto che l'accesso agli atti è da considerare precluso per il datore di lavoro che volesse prendere visione, ed estrarre copia, delle dichiarazioni rese da un proprio dipendente in occasione di una visita ispettiva effettuata dagli ispettori della Direzione provinciale del lavoro.


---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Ciò in quanto le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare la ratio dell'istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell'Amministrazione ? nei termini di cui all'art. 22 della citata Legge n. 241/90 ? con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi ? specificamente ? quelli dei soggetti "individuati o facilmente individuabili" che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Consiglio di Stato - Sentenza n. 736 del 9 febbraio 2009 ? L'accesso agli atti è da considerare precluso per il datore di lavoro che volesse prendere visione, ed estrarre copia, delle dichiarazioni rese da un proprio dipendente in occasione di una visita ispettiva effettuata dagli ispettori della Direzione provinciale del lavoro.

Presidente della Repubblica - Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Fonte: DPL Modena.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)